

CCXVI.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1906

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DE RISEIS.

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GORIO.

INDICE.

Disegni di legge (Discussione):

Esami nelle scuole medie ed elementari. <i>Pag.</i> 8373	
CORTESE (<i>relatore</i>)	8373-74
COTTAFAVI	8377
DANEO	8374
FAELLI	8375
FALCONI GAETANO	8376
FUSINATO (<i>ministro</i>)	8373-76
GUERCI	8375
QUEIROLO	8376
SANTINI	8376
Farmacisti militari	8384
COMPANS (<i>relatore</i>)	8384
SANTINI	8384
VIGANÒ (<i>ministro</i>)	8384
Strade Istonia e Frentana	8388
DE RISEIS	8388
GIANTURCO (<i>ministro</i>)	8388-89
TEDESCO (<i>relatore</i>)	8388-89
Eccedenze di impegni risultanti dal rendi- conto generale dell'esercizio finanziario 1904-905, ecc. (<i>Approvazione</i>)	8377-78-79 82-83
COTTAFAVI (<i>della Commissione</i>)	8377
Giuramento del deputato Zerboglio	8381
Relazione (Presentazione):	
Variazioni nel bilancio della pubblica istru- zione (MANNA)	8388

La seduta comincia alle ore 10.

VISOCCHI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 16 maggio scorso che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sugli esami nelle scuole medie ed elementari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sugli esami nelle scuole medie elementari.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI *segretario*, legge. (Vedi *Stampato* n. 308-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CORTESE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CORTESE, *relatore*. Per le condizioni dei lavori parlamentari, e per il fatto specifico che col 24 del corrente mese si chiudono le scuole medie, a nome della Commissione io proporrei di lasciare impregiudicata la legge, così come è, e di stralciare dalla medesima l'articolo 5 *bis* che riguarda la dispensa dagli esami di licenza. Siccome però questo articolo, così come è formulato, tocca diverse questioni, io proporrei, a nome della Commissione, un articolo unico, concordato col Ministero, articolo che, pur mantenendo il contenuto stesso dell'articolo 5 *bis*, ne modifica in guisa più accettabile la forma.

Questo articolo, che sostituirebbe l'articolo 5 *bis*, suona così: « È prorogata all'anno scolastico corrente la disposizione transitoria del regolamento 13 ottobre 1904, relativa alla dispensa dei candidati alla licenza dalle scuole medie ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pubblica istruzione, consente nella proposta della Commissione ?

FUSINATO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non mi oppongo che la proposta della Commissione sia posta ai voti.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione d'accordo col ministro, propone che venga discusso, in sostituzione dell'articolo 5 *bis*, l'articolo di cui ha dato testè lettura l'onorevole relatore.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Daneo. Ne ha facoltà.

DANEO. Io approvo ed appoggio la proposta della Commissione, la quale è resa assolutamente necessaria ed indispensabile dalle circostanze attuali. Essa oltre ad essere un provvedimento di urgenza immediata è anche un provvedimento di giustizia, in quanto che, poichè la legge è da molto tempo sottoposta all'attenzione della Camera, e già si conoscevano da mesi le proposte della Commissione, sarebbe inutile contestare che i professori non si siano già adattati nella votazione di quest'anno a ciò che le note disposizioni proponevano. Quindi il voto di 7, che essi hanno dato, equivale in molti casi agli otto punti cioè è il punto massimo che si intendeva di così assegnare, come attestato di buona sufficienza agli allievi che si reputavano, se non eccezionali, degni di essere licenziati senza esame.

Ma, uscendo da questo, dirò così, generico momentaneo, io vorrei pregare ministro e Commissione di considerare per l'avvenire quale sia la situazione fatta in generale alle nostre scuole da questo sistema delle medie, che per sè stesso, astrattamente considerato, è un metodo ragionevole, dal sistema cioè di sostituire le medie matematiche trimestrali a quegli esami finali nelle scuole, che specialmente per la licenza, erano fino a pochi anni fa obbligatori per tutti ugualmente, allievi di scuole regie o private.

Io vorrei che si considerasse che la ginnastica dell'esame finale, e, specialmente dell'esame verbale, che anche attualmente è l'unica prova nelle Università, aveva pure dei notevoli vantaggi specialmente in un paese come il nostro, in cui è inutile sperare che nella gioventù come negli uomini sia, per razza e per costume, ugualmente intensa e continuata la fatica di tutto l'anno. Non solo lo ha cantato il Giusti, ma e prima e dopo di lui, e nelle Università e nelle scuole medie non era raro il caso che gli studenti, beccassero in quindici giorni l'esame con una fatica intensa, nè deve crederci che questo fosse sempre un male, perchè con la freschezza della mente giovanile, rimaneva nella memoria durevole e forte anche la traccia di quella rapida ma intensa preparazione di fine d'anno.

Io non nego l'efficacia teorica eccitatrice a studio più continuato e regolare, del sistema delle medie, ma ritengo che sia assolutamente contrario all'indole nostra il dispensare completamente i giovani, anche migliori, da queste prove di esame, sostituendovi delle medie

matematiche. Queste dovrebbero provare che lungo l'anno si è studiato, ma in fatto spesso sono strappate ai professori dalla indulgenza eccessiva, dall'amore del quieto vivere; e in certi centri secondari specialmente e di fronte a certe persone, possono, assai più facilmente che i punti dati subito dopo un pubblico esame, significare il trionfo di insistenze e di raccomandazioni e dare luogo al sospetto che i figli del sindaco, del maggiorente, i cosiddetti figli di papà pezzi grossi locali, possano ottenere medie più alte e che ad ottenerle anche possano concorrervi le ripetizioni o altri mezzi di preparazione speciale o di concorso famigliare.

Ora non bisogna, potendo, mettere nemmeno i professori in questa atmosfera di difficoltà e di sospetti.

Io quindi vorrei, per queste, e per molte altre ragioni che tralascio, ma che ministro e Commissione sanno meglio di me, che si studi se si debbano temperare almeno i due sistemi e se o per tutte le classi (che per me sarebbe meglio) o almeno per le licenze non sia il caso che l'esame finale torni ad essere la regola, e le medie debbono scendere al livello di sussidio e non di sostituzione della prova d'esame, e specialmente di quella orale, e particolarmente sulle materie più importanti.

In realtà l'esame di licenza è una specie di esame di Stato, e lo Stato ha pure diritto di assicurarsi se un diploma che apre l'adito a molte carriere sia dato con criteri identici in tutte le scuole del Regno, se i giovani abbiano veramente studiato utilmente le materie principali o se l'indulgenza sistematica di un professore o raccomandazioni o condizioni speciali abbiano influito sulla differenza di medie da luogo a luogo, da persona a persona. E intanto i giovani, allenati alle prove d'esame, vi si troveranno più facilmente atti nelle Università.

Quindi, pure appoggiando ed approvando vivamente, come un provvedimento equo ed opportuno, anzi come un atto di giustizia, le proposte della Commissione, vorrei che si studiasse se non sia il caso per gli esami, di tornare un po' all'antico. (*Commenti — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORTESE, *relatore*. Ringrazio il collega ed amico Daneo delle parole che ha pronunziate, perchè esse sono una conferma di ciò che ho detto nella relazione: nella quale io sostengo appunto che, a suo tempo, sia

il caso di vedere, nella riforma che si farà della scuola media, se convenga ritornare agli esami di licenza, mantenendo, se mai, la dispensa per le promozioni.

Intanto ringrazio l'onorevole Daneo del suo appoggio e lo prego di non insistere su questioni che, pur essendo gravi, non hanno attinenza stretta coll'articolo unico posto in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

GUERCI. Quei poveri ragazzi delle scuole medie devono cominciare da piccoli ad avere poca simpatia per noi, chè tutti i momenti i regolamenti scolastici cambiamo, (*Si ride*) torturando le loro povere testine. Il peggio è che la gente, che non ha mai insegnato e che, quando andava a scuola, studiava poco, parla con sicumera di pedagogia e didattica.

FAELLI. Domando di parlare.

GUERCI. So per esperienza che spesso gli studiosi delle scuole secondarie, le teste così dette predestinate, che pigliano negli esami i grossi punti, nella vita pratica, fanno la stessa riuscita di quei vitigni che presentano una grande fioritura in primavera e che poi, invece del grappolo, danno il viticcio. Da noi, (giacchè si va sempre dicendo che noi dobbiamo essere diversi da tutti gli altri), sovente, l'intelligenza si sviluppa tardi; (*Interruzioni*)... intendo accennare all'età di 14 o 15 anni. Per questo succede che, coi vostri rigori, stomacate fin da principio il ragazzo, in poche parole tagliate la pianta che avrebbe dato buoni frutti e lasciate crescere il cespuglio che, nella vita pratica, non lo mastica che l'asino.

Io do il mio giudizio, per quanto non mi occupi di queste cose che di passaggio, senza aver l'aria di essere un pedagogo. Credo, ad esempio, che la superiorità della scuola classica sulla scuola tecnica, come dice l'amico Giovagnoli, non provenga dall'insegnamento del latino e del greco, ma, dall'aver un maestro unico...

Una voce. È verissimo!

GUERCI. ...il quale pesa l'intelligenza del ragazzo, sa equilibrare l'insegnamento: sicchè sa perdonare la deficienza in latino, se l'alunno riesce bene in italiano, quella di storia se riesce bene in matematica. Al contrario nelle scuole tecniche vi sono molti professori, ciascuno dei quali dà grandissima importanza alla sua materia; per modo che il ragazzo non sorretto da quella giusta misura che lo sprona a dedicarsi allo studio. Ora io dico: se è per l'indulgenza, one-

sta e sapiente, che ha la preferenza la scuola classica, perchè insistere e predicare il rigore negli esami?

Lasciate che i ragazzi frequentino nel maggior numero le scuole; la selezione, a cui voi giustamente aspirate, la fa la società a suo tempo; perchè per gli asini, siano pur cresciuti in una stalla d'oro, non c'è posto nella vita moderna. A volerli eliminare dal principio, come dissi, correte un brutto rischio, quello di abbattere dei fiori appena sbocciati, che avrebbero dato i frutti. Tutto questo per rispondere a Daneo, e perchè si sappia che, se c'è chi vuole il rigore, c'è chi desidera la manica larga, nei limiti del giusto e del possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faelli.

FAELLI. È inutile dire che approvo vivamente lo stralcio e l'emendamento che sono stati proposti dalla Commissione ed accettati dal ministro: anche perchè io stesso ieri insistetti lungamente perchè questo disegno di legge fosse subito discusso. Anzi, a questo proposito, vorrei fare una vivissima raccomandazione all'onorevole ministro. La nostra sollecitudine diventerebbe inutile, se il disegno di legge non divenisse legge dello Stato per il 24 giugno, poichè, in tal caso, i benefici che noi aspettiamo per i giovani sarebbero frustrati: e perciò io penso che il ministro potrebbe in qualche modo provvedere di autorità sua, se per avventura il Senato non avesse approvato, prima del 24 giugno, questo disegno di legge.

Ma poichè l'onorevole Daneo ha voluto toccare il tema più generale che veramente non accenna l'argomento d'oggi, dico che non mi sento d'associarmi alla raccomandazione da lui fatta: poichè egli, in sostanza, ha portato un solo argomento contro il metodo delle medie, sostituito a quello degli esami: che, cioè talora il favoritismo si eserciti in queste medie. Ora a me pare che l'argomento non abbia alcun valore pratico: perchè è più facile il favoritismo esercitato in un quarto d'ora, che il favoritismo esercitato durante tutto l'anno scolastico. L'onorevole Daneo ha chiesto che si tornasse all'antico; ed io sostengo che, in questo caso, tornare all'antico, alle torture che s'infliggono ai giovani con gli esami a tutti, sarebbe semplicemente un regresso.

FUSINATO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FUSINATO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il collega Daneo, con le sue osservazioni, degne veramente di tutta la considerazione, ha sollevato una questione pedagogica, assai grave, che dà luogo alle più diverse opinioni e intorno alla quale io, in questo momento, non crederei opportuno esprimere l'opinione mia. Le osservazioni dell'onorevole Daneo se io non m'inganno, si sono praticamente concretate in una raccomandazione di studiare l'argomento; e questa raccomandazione volentieri accetto. Ma osservo che se vogliamo estendere la discussione ad un problema così grave, in questo momento, verremo meno alle ragioni della proposta fatta, a nome della Commissione, dall'onorevole Cortese; il quale così l'ha motivata: viste le condizioni della Camera, vista l'urgenza del provvedimento, rimandiamo la discussione delle altre parti del disegno di legge, e limitiamoci a questa disposizione che è di più immediata ed urgente necessità.

Quindi, se mi fosse permesso di rivolgere ai colleghi ed amici una preghiera; e se essi, come pare, concordano tutti nel pensiero della Commissione, al quale, da parte mia, io non oppongo alcuna difficoltà, di ridurre cioè questa legge all'articolo 5 bis, (sostituendolo con una formula ancor più efficace e riassuntiva che ne riproduca lo spirito), li pregherei di non prolungare una discussione, d'indole puramente teorica, che non condurrebbe in questo momento ad alcuno scopo pratico. (*Approvazioni*).

SANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SANTINI. Dirò brevissime parole: prima per dichiarare che voterò con animo convinto e lieto questo disegno di legge, augurandomi, pel concetto che tutti abbiamo de' nostri bravi studenti, che questa facilitazione negli esami sia ad essi sprone a maggiore intensità di studio.

Era un desiderio che essi avevano espresso; e credo che gli studenti italiani saranno riconoscenti a coloro che, votando questo articolo, hanno fede che essi degnamente vi corrisponderanno.

Pure accedendo all'osservazione dell'onorevole ministro che, cioè, convenga rimandare tutto il resto ad altra occasione, io lo prego di tener conto dei postulati della benemerita associazione didattica romana, che egli certo conosce, e che meritano ogni considerazione tanto da parte sua, quanto da

parte della Commissione e dell'onorevole relatore.

Rimandiamo pure tutto il resto ad altro tempo, ma mi sia lecito di esprimere la speranza che questo tempo sia assai prossimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Gaetano.

FALCONI GAETANO. Sono molte e di diversa indole le osservazioni cui può dar luogo questo disegno di legge; ma poichè l'onorevole relatore e l'onorevole ministro sono concordi nel volere riservata ogni discussione circa tutti gli altri articoli tranne l'articolo 5-bis, così io mi riservo di esprimere in altra occasione il mio pensiero intorno a ciò che si riferisce agli esami specialmente per la licenza e ad ogni altra parte della legge.

Debbo però fare una raccomandazione vivissima all'onorevole ministro, affinché vegga di eliminare un inconveniente enorme cui dà luogo la rigorosa applicazione del famoso regolamento Orlando per gli esami. Mi riferisco alla proibizione stabilita dal regolamento stesso per la costituzione di Commissioni speciali di esame presso le scuole pareggiate...

CORTESE, *relatore*. Private.

FALCONI GAETANO. Il regolamento Orlando proibisce la costituzione di queste Commissioni anche in quelle pareggiate.

CORTESE, *relatore*. Ci va il commissario regio.

FALCONI GAETANO. Prego. La Commissione non può essere costituita nemmeno nelle scuole pareggiate; prova ne sia che non ha potuto essere costituita in una scuola pareggiata della mia città. (*Interruzioni dei deputati Cortese e Pansini*).

Allora bisogna esaminare se in qualche caso il regolamento Orlando non sia stato applicato con soverchio rigore. E siccome la mia osservazione si riferiva a quanto è avvenuto in una scuola pareggiata della mia città, dove appunto non potè costituirsi la Commissione speciale di esame, prego l'onorevole ministro di vedere se quest'anno non possa essere consentito ciò che l'anno scorso, forse per eccessivo rigorismo, fu negato alla città mia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. Approvo l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, perchè si tratta di un provvedimento urgente ed

equo; questa norma, invero, regolò negli anni passati la promozione degli alunni delle scuole medie da una classe all'altra; ma dichiaro insieme che non intendo impegnarmi per questa cifra come termine definitivo della valutazione del merito del candidato.

Io penso che sia assai difficile concretare in una cifra il merito del candidato. Se le promozioni in base alle medie si debbono mantenere, come io credo, non è con la espressione di una cifra che si può avere la valutazione esatta del merito del candidato, ma con la esplicita dichiarazione della idoneità sua ad essere promosso.

Spiegherò in altra occasione e dimostrerò questo mio concetto; io sono così favorevole alla conservazione della promozione con le medie, che vorrei estenderne la pratica agli stessi esami di promozione dei corsi universitari nelle scienze sperimentali, perchè appunto nelle scienze sperimentali succede che mentre durante l'anno si studiano queste scienze sperimentalmente, l'esame poi si riduce, per molte, ad una esposizione teorica.

Fatte queste riserve darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

Dichiaro poi, fin d'ora, che non ammetto la norma delle medie per le licenze, riservandomi di esporne a tempo opportuno le ragioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFVI. Per una semplice dichiarazione.

Sono favorevole all'articolo unico concordato tra Commissione e Ministero. Io credo che debbano tenersi nel massimo conto le opinioni manifestate in questa discussione, specialmente in vista della prossima riforma delle scuole medie.

Sono anche io del parere dell'onorevole Queirolo che non si possa classificare il merito dell'alunno con cifre che, se sono esatte in materia di contabilità finanziaria, non possono esserlo sufficientemente quando si tratti di conoscere il merito di uno studente.

Conviene quindi usare classificazioni di altro genere, come sono già in uso presso altre nazioni più progredite della nostra in materia didattica.

D'altronde, noi dobbiamo approvare questo disegno di legge, anche perchè la classificazione dall'8 al 7 è già in vigore, avendo

i presidi e i professori ricevuto affidamento che questa disposizione sarebbe stata approvata per legge.

Quindi, oggi i giovani si troverebbero danneggiati, qualora un provvedimento già in vigore non avesse la sanzione governativa.

Raccomando, quindi, che sia subito approvato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico concordato fra Commissione e Ministero: « È prorogata all'anno scolastico corrente la disposizione transitoria del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598, relativa alla dispensa dei candidati alla licenza delle scuole medie ».

Per maggior chiarezza rammento alla Camera questa disposizione transitoria:

« Nell'anno scolastico 1904-905 i candidati alla licenza delle scuole medie potranno conseguire la dispensa dagli esami secondo le norme che sono state in vigore durante l'anno scolastico 1903-904 ».

Essendo questa legge ridotta ad un articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione di disegni di legge per eccedenze di impegni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Onorevole Cottafavi, rappresenta lei l'onorevole relatore?

COTTAFVI. Sì.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge e della annessa tabella.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1904-905 su alcuni capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine* nella complessiva somma di lire duemilionesettecentosessantamilaottocentosessanta e centesimi trentadue (lire 2,760,860.32) ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1904-905 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero delle finanze.

Capitolo 45. Aggio di esazione ai contabili L.	46,794.76
Capitolo 56. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari) »	307,257.96
Capitolo 97. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione imposte dirette e catasto) . . »	1,823,676.37
Capitolo 163. Vincite al lotto »	455,513.56
	<u>L. 2,633,242.65</u>

Ministero dell'istruzione pubblica.

Capitolo 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari L.	523.90
--------------------------------------------------------------------------------	--------

Ministero della guerra.

Capitolo 24. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario . . . L.	126,157.50
Capitolo 39. Spese di giustizia penale militare . . . »	936.27
	<u>L. 127,093.77</u>

RIASSUNTO.

Ministero delle finanze. L.	2,633,242.65
Ministero dell'istruzione pubblica »	523.90
Ministero della guerra . . »	127,093.77
	<u>L. 2,760,860.32</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo articolo unico del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge relativo a eccedenze d'impegni per la somma di lire 69,195 e centesimi 77, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative.

L'ordine del giorno reca: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 69,195.77, verificatesi sull'assegnazione

di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (V. Stampato n. 292-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,365.27, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 5 « Spese d'ufficio (Ministero) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,802.63, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 15 « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,841.82, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 16 « Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 35,186.05, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 21 « Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrale, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e formare scatole per tabacchi lavorati, registri pel giuoco del lotto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per l'approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 182,845.06, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 182,845.06, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative ».

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 293-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,915.06, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 21 « *Pensioni ordinarie* (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 150,930, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 23 « *Magistrature giudiziarie - Personale* (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 117,200.91, verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 117,200.91, verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge della Commissione.

VISOCCHI, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 294-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli).

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 525.30 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 6 « *Consiglio superiore di pubblica istruzione e lavori straordinari per la segreteria - Indennità e compensi - Consulenza legale* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 4,815.40 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 7 « *Ministero - Spese d'ufficio* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 173.50 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 9 « *Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'ammini-*

strazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 594.93 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 18 « *Provista di carta e di oggetti vari di cancelleria* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 58,619.23 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 21 « *Pensioni ordinarie (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 311.74 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 56 « *Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Compensi al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 64.22 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 65 « *Biblioteche governative - Fondo comune per maggiori spese impreviste* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,021.04 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 85 « *Monumenti - Dotazione regionale per le Marche, Umbria e provincia di Teramo - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 38.68 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 88 « *Monumenti - Dotazione regionale per la Sicilia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3.63 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 90 « *Monumenti - Fondo comune per le dotazioni regionali* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 383.94 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 129 « *Indennità e compensi per le ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 31,720.63 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 142 « *Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni ed assegni per duplicazioni di classi* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 315.94 verificatesi nell'assegnazione del cap. n. 147 « *Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili: acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio, ad istituti industriali e professionali - Spese per laboratori di legislazione doganale annessa alle cattedre corrispondenti negli istituti tecnici di Roma e di Genova; ed altre spese*

a vantaggio dell'istruzione tecnica e nautica» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 14.

È approvata la maggiore iscrizione di lire 6,170,44 nell'assegnazione del capitolo n. 165 « Scuole normali e complementari - Materiale - Fitto del locale per la regia scuola normale di San Pietro al Natissone » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1904-905, ma ne sono annullati gli impegni relativi.

La suddetta somma sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel conto consuntivo dell'esercizio 1905-906 (residui di anni precedenti).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 675.63 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 174 « Spese per le ispezioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari prestati a vantaggio della istruzione magistrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 233.93 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 194 « Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 14.06 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 196 « Educatori femminili - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 999.32 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 210 « Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9,192.98 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 213 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 77.63 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 216 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 248.74 verificatasi nell'assegnazione del cap. n. 217 « Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri ed ai segretari delle Commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole normali di ginnastica ed ai membri e segretario della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1904-1905.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge in seduta pomeridiana.

Giuramento.

PRESIDENTE.-Essendo presente l'onorevole Zerboglio, eletto nel collegio di Alessandria, lo invito a giurare.

— Leggo la formula. (Legge).

ZERBOGLIO. - Giuro!

Discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 135,968.74 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905 concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 135,968.74 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative.

Prego di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 295-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione tutti gli articoli del disegno di legge dall'1 al 13).

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,897.91, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 22 « *Spese di stampa* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,345.18, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 23 « *Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 33,076.64, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 31 « *Pensioni ordinarie* (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8,473.39, verificatesi sull'assegnazione

del cap. n. 49 « *Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,388, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 51-bis, « *Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,167.72, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 54 « *Salte celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,332.94, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 70 « *Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiiatrica* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,335.29 verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 99 « *Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,996.93, verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 110 « *Spese a'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse del-*

l'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,041.82 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 111 « *Premi d'ingaggio agli agenti carcerari* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 44,198.57, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 117 « *Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri per le carceri* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,767.40, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 118 « *Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 946.95 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 132 « *Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 7,045.47, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 7,045.47, verificatesi sul-

l'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative.

Articolo unico.

« È approvata la eccedenza di impegni di lire 7,045.46 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 60 « *Pensioni ordinarie (spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905 ».

Nessuno chiedendo di parlare questo articolo unico di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 58,538.07, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marineria, per l'esercizio finanziario 1904-905, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 58,338.07, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marineria, per l'esercizio finanziario 1904-1905, concernenti spese facoltative.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (V. Stampato n. 298-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,708.75, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « *Pensioni ordinarie (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,629.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « *Servizio semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)* » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dei farmacisti militari di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Istituzione dei farmacisti militari di complemento e modificazioni al quadro organico dei farmacisti militari effettivi ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

VIGANO', *ministro della guerra*. Onorevole Presidente, siamo d'accordo che la discussione debba essere aperta sul controprogetto preparato dalla Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Benissimo.

VISOCCHI, *segretario legge*: (V. Stampato n. 317-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge, testo della Commissione, come hanno inteso.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Sarò brevissimo e possibilmente senza ripetermi, giacchè le infelici condizioni acustiche di questa brutta ed antigienica baracca fanno sì che non si oda sovente nulla di quanto si dice. Ed anzi tutto ringrazio l'onorevole ministro della guerra di avere accolto questo disegno di legge presentato dal suo egregio predecessore il Generale Pedotti e modificato poi dalla Commissione, la quale pure devesi ringraziare appunto per le migliorie arreca-tevi. Il disegno di legge, per quanto apparentemente modesto, è però di una certa importanza, sia perchè provvede maggiormente alla salute ed all'igiene dei nostri bravi soldati, sia perchè rappresenta un giusto riconoscimento dei servizi, che il corpo farmaceutico militare ha resi e rende all'esercito. Oggi i farmacisti non sono più, come un tempo, manipolatori di rimedi, ma sono dei veri scienziati, dei chimici di grande valore, che, oltre a preparare medicinali eseguono anche analisi batteriologiche, le quali riescono di grande ausilio anche alla scienza medica. E non ho bisogno di ricordare alla Camera anche l'economia, che con la fabbricazione del chinino di Stato, il corpo farmaceutico procura all'erario.

D'altra parte questa legge soddisfa anche ai postulati di tutto il corpo scientifico farmaceutico italiano, ed io chiuderò il mio dire leggendo un ordine del giorno del Congresso chimico farmaceutico nazionale accoltosi di recente in Milano, Congresso, che faceva voti perchè il Parlamento approvi presto le proposte della Giunta per la istituzione dei farmacisti militari di complemento e le modificazioni al quadro organico dei farmacisti effettivi ed esprimeva i sensi della propria soddisfazione alla Giunta parlamentare e specialmente all'onorevole Generale Dal Verme, ed all'onorevole Compans, presidente l'uno e relatore l'altro, per l'opera compiuta in prò dell'esercito, della scienza e delle professioni sanitarie. A me non resta che associarmi a questi sentimenti e pregare la Camera di volere onorare senz'altro del suo suffragio questo disegno di legge. (*Bene! Bravo!*)

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

VIGANO', *ministro della guerra*. Io mi compiaccio davvero perchè la prima volta che ho l'onore di parlare in quest'aula mi sia data l'occasione di porgere uno schietto ringraziamento all'onorevole Santini per quanto ha ora detto, ed un altro ringraziamento pure all'onorevole Compans, che, mi permetta di dirlo, è mio antico e buon amico.

L'onorevole Compans ha fatta su questo disegno di legge una relazione così chiara, completa ed efficace che manifesta apertamente il lungo studio ed il grande amore di lui per il Corpo farmaceutico militare, il quale è davvero valente e ammirevolmente modesto: sicchè l'equità consigliava al Governo di pensare a migliorarne le condizioni.

E che ciò fosse imposto proprio dalla equità apparisce anche dal fatto che la Commissione parlamentare, non solo fu unanime nell'accogliere il concetto informatore del progetto di legge presentato dal ministro, ma anzi volle migliorarlo; di modo che io mi auguro e fondatamente spero che questo disegno di legge avrà l'approvazione della Camera. (*Benissimo! Bravo!*)

COMPANS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPANS, *relatore*. Ho soltanto da dire una parola, e non farò perder tempo alla Camera, per ricambiare le parole così lusinganti.

ghiere, che mi ha rivolte l'onorevole ministro della guerra, aggiungo solo all'omaggio della mia antica e costante amicizia l'augurio che sotto la sua amministrazione possa l'esercito rispondere alle alte sue finalità ed alle giuste e fondate aspettative. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono istituiti i farmacisti militari di complemento.

(*È approvato.*)

Art. 2.

I gradi, le classi e l'assimilazione di rango a grado militare dei farmacisti militari di complemento sono gli stessi che per i farmacisti militari effettivi.

I farmacisti militari di complemento, salvo la eccezione di cui al comma *a*) dell'articolo 4, non potranno conseguire grado superiore a quello di farmacisti di prima classe.

(*È approvato.*)

Art. 3.

I farmacisti di complemento, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla stessa indennità giornaliera di servizio stabilita dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi per regio esercito per gli ufficiali di complemento del grado al quale essi sono assimilati.

Quando invece sieno chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed alle indennità stabilite per i farmacisti militari effettivi di pari classe.

Tutti, indistintamente, i farmacisti di complemento di nuova nomina sono considerati come provenienti dai plotoni allievi ufficiali, per gli effetti del comma *a*) della tabella V della legge sugli stipendi ed assegni fissi per regio esercito.

(*È approvato.*)

Art. 4.

I farmacisti militari di complemento provengono:

a) dai farmacisti militari che cessano dal servizio effettivo, in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprono all'atto della dimissione. La loro nomina a

farmacisti militari di complemento avrà luogo, d'ufficio, se essi hanno tuttora obblighi di servizio militare, e, in seguito a loro domanda, se hanno oltrepassato il 39° anno di età, sempre che, beninteso, conservino la voluta idoneità;

b) dai militari di prima categoria, sotto le armi, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, prima del loro arruolamento o anche durante il tempo che prestano servizio come militari di truppa.

Questi militari sono assegnati alle compagnie di sanità e, quando ne facciano domanda, potranno aspirare alla nomina a farmacisti militari di complemento di terza classe. Con atto ministeriale sarà determinata, tenuto conto dei rispettivi obblighi di ferma, la durata della loro permanenza nei gradi di truppa e quella del loro servizio come farmacista di complemento, come pure le condizioni pel passaggio a singoli gradi di truppa e per la nomina a farmacista di complemento.

In caso di destituzione durante il servizio di prima nomina, essi dovranno compiere i loro obblighi di leva col grado di sergente.

I laureati in farmacia, volontari di un anno, vengono pure assegnati alle compagnie di sanità. Al termine dell'anno di servizio come militari di truppa essi possono, a loro domanda, aspirare alla nomina a farmacisti di complemento di 3ª classe.

In tale qualità hanno l'obbligo di prestare tre mesi di servizio, alle condizioni di cui al precedente articolo 3;

c) dai militari di 1ª, 2ª, e 3ª categoria in congedo illimitato e in congedo assoluto, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, purchè compiano, anteriormente alla loro nomina, un breve periodo di servizio, della durata che sarà stabilita dal Ministero, presso un ospedale militare, qualora non abbiano già prestato servizio sotto le armi per almeno sei mesi, e ne facciano domanda, obbligandosi a compiere, dopo la loro nomina, un periodo di servizio di circa un mese;

d) dai riformati, quando la causa che diede luogo alla dichiarazione di riforma sia cessata, oppure, sussistendo ancora, sia di tal natura da non compromettere l'esercizio delle funzioni di farmacista militare. Le condizioni per la loro nomina a farmacisti militari di complemento sono le stesse che per i militari di cui al comma *c*) del presente articolo.

(*È approvato.*)

Art. 5.

Le nomine, le promozioni e le cessazioni dal servizio nel personale dei farmacisti militari di complemento avvengono per decreto reale.

(È approvato).

Art. 6.

Nessuno può rimanere nel personale dei farmacisti militari di complemento oltre il 60° anno di età.

(È approvato).

Art. 7.

In tempo di pace i farmacisti militari di complemento che non abbiano oltrepassato il 39° anno di età:

a) potranno tutti indistintamente essere chiamati in servizio col proprio grado e presso uno stabilimento sanitario militare, ogni qualvolta sia richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita ascritta alla prima categoria;

b) se già la rispettiva classe di nascita fosse ascritta alla milizia mobile, potranno richiamarsi in servizio, come sopra, tutti indistintamente quelli che sono ascritti ai riparti di milizia mobile che si debbono costituire;

c) se già la rispettiva classe di nascita fosse ascritta alla milizia territoriale, potranno richiamarsi in servizio, come sopra, tutti indistintamente quelli che sono ascritti a riparti di milizia territoriale che si debbono costituire;

d) i farmacisti militari di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi altra circostanza e per qualunque tempo.

(È approvato).

Art. 8.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente i farmacisti militari di complemento sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

(È approvato).

Art. 9.

Sia in tempo di pace che in tempo di guerra, la chiamata in servizio e il ricollocamento in congedo dei farmacisti militari di complemento hanno luogo per decreto ministeriale.

(È approvato).

Art. 10.

Per l'accertamento della idoneità alla promozione e per la perdita del grado dei farmacisti militari di complemento, come pure per tutte le norme disciplinari, si os-

serveranno le disposizioni relative ai farmacisti militari effettivi.

(È approvato).

Art. 11.

I concorsi, per l'ammissione nel personale dei farmacisti militari effettivi, verranno esclusivamente limitati ai farmacisti militari di complemento.

(È approvato).

Art. 12.

È approvata la seguente modificazione alla legge sull'ordinamento del regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra — testo unico approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 — modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905.

Alla tabella n. XIX dei farmacisti militari sostituire la seguente:

1	Chimico farmacista ispettore;
1	Chimico farmacista direttore;
14	Farmacisti capi di 1ª classe;
20	Farmacisti capi di 2ª classe;
30	Farmacisti di 1ª classe;
30	Farmacisti di 2ª classe;
96	Totale.

(È approvato).

Art. 13.

Il numero, le classi, l'assimilazione di rango a grado militare e lo stipendio dei farmacisti militari, sia effettivi come di complemento, sono i seguenti:

Organico	Classi	Assimilazione di rango a grado militare	Stipendio
1	Chimico farmacista Ispettore.	Colonnello	6,000
1	Chimico farmacista Direttore.	Ten. Colonnello	5,000
14	Farmacista Capo di 1ª classe.	Maggiore	4,000
20	Farmacista Capo di 2ª classe.	Capitano	3,500
30	Farmacista di 1ª classe. . .	Capitano	3,000
30	Farmacista di 2ª classe. . .	Tenente	2,500
30 circa (*)	Farmacista di complemento di 3ª classe.	Sottotenente	2,200

(*) Per circa 4 mesi dell'anno in media.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge andrà in vigore a partire dal 1º luglio 1906.

Con decreto reale saranno stabilite le norme da seguirsi nell'applicazione della presente legge.
(È approvato).

Allegato A.

Quadro organico dei farmacisti militari e spesa relativa secondo le proposte della Giunta

Gradi e classi	Organico	Assimilazione di rango a grado militare	Stipendi	Spesa
Chimico farmacista Ispettore . . .	1	Colonnello	6,000	6,000
id. id. Direttore . . .	1	Tenente-colonnello	5,000	5,000
Farmacisti-capi di 1ª classe . . .	14	Maggiore	4,000	56,000
id. id. 2ª »	20	Capitano	3,500	70,000
Farmacisti di 1ª classe	30	Id.	3,000	90,000
id. 2ª »	30	Tenente	2,500	75,000
Farmacista di compl. di 3ª classe.	30 circa	Sottotenente.	2,000	20,000
Totale organico . . .	126	Totale stipendi L.		322,000
		Sessenni »		5,000
		Totale generale spesa L.		327,000

* Somma computata in relazione al servizio di soli quattro mesi all'anno che si presume venga prestato dai farmacisti di complemento di 3ª classe.

Riepilogo.

I: Organico del disegno di legge.

Spesa generale . . . L. 313,000. »

II: Organico della Giunta.

Spesa generale . . . » 327,000. »

Maggiore spesa . . . L. 14,000. »

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Manna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANNA. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Classificazione fra le strade nazionali delle strade provinciali Istonia e Frentana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione fra le strade nazionali delle strade provinciali Istonia e Frentana ». Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono classificate fra le strade nazionali ed aggiunte all'elenco approvato col regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, le seguenti strade provinciali:

1° strada Salaria, dalla strada nazionale n. 47 presso Antrodoco, in provincia di Aquila, fino alla stazione ferroviaria di Ascoli Piceno;

2° strada Frentana, dalla stazione ferroviaria di San Vito Chietino, in provincia di Chieti, fino alla strada nazionale n. 51 presso Roccaraso, in provincia di Aquila;

3° strada Marsico-Sarentina, dalla stazione ferroviaria di Cerchio fino alla strada nazionale n. 51 presso Alfedena, in provincia di Aquila;

4° strada Istonia, dalla stazione ferroviaria di Vasto, in provincia di Chieti, fino alla strada nazionale n. 52, in provincia di Campobasso.

Le indicate strade avranno rispettivamente i numeri 47 bis, 51 bis, 51 ter, e 52 bis.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei lavori pubblici, consente che la discussione

si apra sul disegno di legge della Commissione?

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Consento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TEDESCO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TEDESCO, relatore. Non intendo parlare sull'articolo, perchè è concordato col Ministero; e la Commissione ringrazia l'onorevole Gianturco di avere accettato il disegno del suo predecessore. Desidero soltanto ricordare all'onorevole ministro dei lavori pubblici che le provincie di Avellino e di Benevento hanno chiesto la classificazione di alcune strade nell'elenco delle nazionali, e che il suo onorevole predecessore aveva dichiarato che avrebbe presentato in proposito, entro il mese corrente, uno speciale disegno di legge. Vorrei pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici di volerci far conoscere se accetta questo impegno del suo predecessore, e quali siano i suoi intendimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Confermo gli impegni presi dal mio predecessore, e mi limito a dichiarare all'onorevole Tedesco che entro il mese di giugno sarà presentato il disegno di legge diretto a comprendere tra le nazionali le strade provinciali. Due principati, Melfi, della Baronia, Martiniello-Pontesele nella provincia di Avellino, la strada Trignina in quella di Campobasso, e la comunale consortile Morcone-Sassinoro in provincia di Benevento. L'istruttoria per queste domande è già compiuta e credo mio dovere di mantenere gli impegni presi dal precedente Ministero.

Quanto alle altre molte domande in corso, che tendono, non a mutare la legislazione esistente, ma a darvi una interpretazione meno angusta, completerò l'istruttoria già cominciata, e, quando sia dimostrato che le condizioni volute dalla legge sui lavori pubblici concorrano anche per tali strade, farò al Parlamento le proposte opportune.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE GORIO.

DE RISEIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE RISEIS. Vedo con vivo compiacimento iniziarsi con questo disegno di legge, un atto di giustizia, da tempo invano re-

clamato, con la classificazione fra le nazionali di alcune strade ora provinciali, che gravano indebitamente sui bilanci provinciali per la loro manutenzione.

Ora le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole relatore e dal ministro mi affidano che il Governo non si arresterà su questa via di giusto soddisfacimento di legittimi interessi e di retta applicazione della legge, che governa il regime stradale.

Colgo quindi l'opportunità, dalla discussione di questa legge, per rinnovare brevi osservazioni, da me più volte portate alla Camera, e che riassumerò succintamente sia per l'ora avanzata, sia per non ritardare l'approvazione di provvedimenti così ansiosamente attesi.

Da tempo la provincia di Teramo rivolse domanda al Ministero dei lavori pubblici affinché quattro strade provinciali, cioè quelle del Vomano, di Forca di Penne, del Bosco Mantese-Ascoli e Teramo-Chieti, fossero incluse fra le nazionali, e negli ultimi anni 1904 e 1905 dal Consiglio e dalla Deputazione provinciale furono rinnovate vive premure perchè fosse senza ulteriore indugio fatto dritto a queste giuste domande.

Alle reiterate istanze, e ai ripetuti eccitamenti fatti alla Camera, i ministri, che si sono succeduti al governo dei lavori pubblici, risposero sempre con formali assicurazioni di voler adottare gl'invocati provvedimenti. Si affermava però che le buone disposizioni non si poterono tradurre in atto, perchè le relative pratiche non erano state debitamente istruite, mancando il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici richiesto dalla legge. Ma questa non era che una petizione di principio, perchè le domande si lasciavano dormire negli archivi polverosi del Ministero, dai quali non valsero a trarle le frequenti insistenze.

Sento il dovere di tributare l'espressione della mia riconoscenza al ministro Carmine, il quale alle doglianze, mossegli per l'ingiustificato indugio, dispose che le domande fossero subito poste in regolare corso d'istruzione. Vennero infatti riattivate le pratiche presso gli uffici competenti; ed in questi giorni si attende il parere del Consiglio superiore, che non potrà essere che favorevole, es-

sendo le richieste, fondate su valide ragioni di legge.

Infatti tre di quelle strade, attraversando la catena principale degli Appennini, rivestono tutti i caratteri richiesti dagli articoli 10 e 11 della legge dei lavori pubblici per essere dichiarate nazionali.

Ho piena fiducia che l'onorevole Gianturco, in conformità delle assicurazioni, che ora ci ha date per altre provincie, vorrà nel disegno di legge, che si propone di presentare al Parlamento, comprendere anche nella nuova classificazione le quattro strade della provincia di Teramo ora indicate, compiendo un atto di giustizia riparatrice invano finora reclamato.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io credo di aver già dato risposta alla richiesta dell'onorevole De Riseis, perchè ho dichiarato che deve essere compiuta la tarda giustizia dovuta a molte provincie, le quali sino ad oggi hanno mantenuto come strade provinciali quelle che avevano tutti i caratteri per essere dichiarate nazionali. Ho dichiarato ancora che vi sono molte altre domande, per le quali è in corso l'istruttoria, e che quando questa istruttoria sarà compiuta — e sarà mio dovere di promoverla presso i corpi competenti — (*Bravo!*) verrò dinanzi al Parlamento per fare le proposte che crederò opportune.

TEDESCO, *relatore*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dunque se non vi sono osservazioni, quest'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Così è esaurito l'ordine del giorno per la seduta mattutina.

La seduta termina alle ore 11.20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa il 17 giugno 1906.

Roma, 1906 — Tip. della Camera dei Deputati.

